



TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ACCONTO 2015

Si informano i contribuenti soggetti alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) che, per il versamento dell'acconto della tassa dovuta per il 2015, come per il 2014, è necessario tener conto della base imponibile costituita dal valore degli immobili determinato utilizzando le rendite iscritte in Catasto rivalutate del 5% ed i moltiplicatori stabiliti per ogni singola categoria catastale dall'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 2011. Per le aree fabbricabili il valore da utilizzare è quello venale di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione. La base imponibile è ridotta del 50% per:

• fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Le aliquote da applicare per il versamento della rata di acconto, in attesa che siano deliberate quelle per il corrente anno, sono quelle previste per l'anno 2014 dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/09/2014 e cioè:

- 1,80 per mille, con la detrazione d'imposta di per le abitazioni principali e altre unità immobiliari ad esse equiparate così come definite ai fini IMU, e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), con esclusione delle abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e delle relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro75,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'abitazione principale è adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- 2 per mille per le abitazione principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate così come definite ai fini IMU, classificate catastalmente nelle categorie A1 A8 ed A9 e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria);
- 1,75 per mille per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto di applicazione del tributo, sia lo stesso tenuto al pagamento del tributo;
- 2 per mille per gli Immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano abitazione principali e pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili;

• 0,5 per mille per i Fabbricati rurali ad uso strumentale.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria:

- l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente all'abitazione secondaria del titolare del diritto reale (2 per mille);

- il restante 90% deve essere corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La scadenza della rata di acconto è fissata al **16 giugno 2015**. L'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di **Euro 5,00** per anno d'imposta.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale n. 1017381649 (Decreto MEF 23 maggio 2014), indicando i codici tributo di seguito riportati (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/e del 24/04/2014):

Codice catastale comune di Corato: C983

3958 TASI - Tributo per servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI - Tributo per servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 TASI - Tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3961 TASI - Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Per gli Enti Pubblici il versamento deve essere effettuato con il modello F24EP, indicando i codici tributo di seguito indicati (Risoluzione Agenzia delle Entrate 47/e del 24/04/2014):

374E TASI - Tributo per servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

375E TASI - Tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

376E TASI - Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

In caso di ravvedimento operoso gli interessi e le sanzioni vanno versate unitamente al tributo dovuto.